



Comune di Milano Consiglio di Zona 2

Regolamento del Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze (CdZRR)

Premessa

La costruzione di un regolamento per il Consiglio di Zona 2 dei ragazzi è una delle azioni del processo che riguarda tutta la città di Milano messo in moto dal progetto "Ragazzi in zona".

Viene elaborato in prima battuta dagli adulti, ma deve essere condiviso anche dai ragazzi.

È un documento quindi che deve contenere principi e regole comuni ed elementi specifici delle zone. È il documento sulla base del quale i ragazzi arriveranno nell'autunno del 2013 alle elezioni dei rappresentanti, traguardo che va accompagnato con attività che li aiutino a impadronirsi dei meccanismi della partecipazione, delega e rappresentanza.

L'intero progetto è volto a proporre un modello dinamico d'insegnamento di "Cittadinanza e costituzione", a sviluppare consapevolezza dei processi democratici e ambiti di partecipazione capillare dei ragazzi alla vita scolastica e sociale.

Principi ispiratori

- Riconoscere tutti i minori come portatori di diritti fondamentali, tra cui quello alla partecipazione.
- Riconoscere quindi i minori come cittadini protagonisti.
- Riconoscere il diritto alla partecipazione di ragazzi e ragazze, così come è espresso nella Convenzione e ratificato dallo stato italiano in tutti gli ambiti che coinvolgono direttamente la loro vita e impegnarsi come adulti a stimolarlo e facilitarlo.
- Integrare i processi educativi volti a incoraggiare la partecipazione e fare in modo che gli adulti coinvolti abbiano comportamenti coerenti e rispettosi.
- Fare in modo di rimuovere tutte le forme di discriminazione (culturali, sessuali ecc.) che possono rendere per alcuni /e più difficoltosa la partecipazione.
- Garantire perciò parità di accesso e di rappresentanza a tutte le realtà scolastiche della zona.
- Fornire le condizioni concrete perché il diritto alla partecipazione di ragazzi e ragazze si realizzi.

Condizioni concrete per l'esplicazione delle attività e delle finalità dei CdZRR

- Avere luoghi e ambiti adeguati per riunirsi ed espletare le proprie funzioni.
- Avere supporti logistici e organizzativi sia nei contesti educativi sia in quelli istituzionali.
- Poter essere ascoltati nelle condizioni più favorevoli.
- Essere seguiti nel percorso pur rispettando gli ambiti di autonomia.



REGOLAMENTO

Art. 1 SOGGETTI ELEGGIBILI E PARTECIPANTI

Sono eleggibili ed eletti nel Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze:

- i ragazzi della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado in numero massimo di 6 per ogni scuola in modo da garantire pari rappresentanza a maschi e femmine.

Sono comunque coinvolti, ognuno all'interno dei rispettivi ruoli:

- i genitori che favoriscono, sostengono e valorizzano l'esperienza dei figli;
- gli insegnanti che collaborano all'iniziativa;
- i consiglieri, il Presidente i funzionari di settore di Zona 2 che lavorano per rendere ai ragazzi conosciute e "amichevoli" le istituzioni e le attività e si impegnano a dare udienza e risposta alle richieste dei CdZRR.

Art. 2 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ZONA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Il CdZRR non è un semplice organo consultivo; il Consiglio di Zona 2 promuoverà l'attività sia nel dare udienza sia nel rispondere alle richieste.

Il CdZRR è uno strumento educativo di partecipazione per imparare a riconoscere i bisogni di tutti i ragazzi, quelli legati all'ambiente in cui vivono, alle problematiche che incontrano a scuola e nel quartiere.

Il Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze si occupa di:

- a) ambiente e mobilità;
- b) sicurezza e benessere;
- c) forme dello stare insieme;
- d) tempo libero e sport;
- e) cultura e spettacolo;
- f) informazioni/comunicazioni;
- g) servizi scolastici.

Art. 3 ELETTORI ED ELETTI

1. Partecipano alle elezioni del Consiglio Zona dei Ragazzi e delle Ragazze tutti i ragazzi iscritti alle classi quarte e quinte della scuola primaria, prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado del territorio della Zona 2 che aderiscono al progetto. Anche i ragazzi delle terze possono essere coinvolti, con modalità stabilite dalle scuole, nel percorso del progetto,
2. Le elezioni si svolgono ogni anno e ogni rappresentante potrà essere eletto non più di due volte.
3. Il primo dei non eletti in ogni classe può essere delegato dal consigliere a sostituirlo in caso di assenza giustificata.
4. Anche ogni CAG di zona può esprimere un rappresentante
5. Possono partecipare come uditori anche ragazzi di scuole che non aderiscono al progetto e di fasce di età diverse.



Art. 4 MODALITÀ E TEMPI DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le prime elezioni si svolgeranno nell'autunno 2013. La data delle elezioni sarà resa nota con adeguato anticipo.
2. La campagna elettorale si svolgerà dal lunedì al venerdì della settimana precedente le elezioni, facendo in modo che i candidati esprimano un programma e lo sottopongano alla conoscenza degli altri allievi, secondo le regole della democrazia partecipativa.
3. Ogni scuola organizza i seggi, indica gli scrutatori e le modalità operative.
4. Si vota in orario scolastico.
5. Dopo la votazione le schede vengono consegnate in Zona, dove una commissione elettorale controlla i voti, li scrive su un tabellone che sarà esposto al pubblico, nelle scuole e negli ambiti dell'extra scuola e proclama i candidati eletti.

Art. 5 PRESIDENTE

1. I lavori del Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze saranno presieduti dal Presidente del Consiglio di Zona o dal Presidente della Commissione Educazione.
2. Il Presidente o chi per lui garantisce i lavori del Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze, ambiti e tempi del confronto con il consiglio di zona e il mantenimento degli obiettivi prefissati dal progetto.

Art. 6 SEGRETARIO

1. Svolge il ruolo di segretario un addetto dell'amministrazione comunale.
2. Il segretario ha il compito di:
 - trascrivere quanto prodotto dal Consiglio (relazioni, avvisi, verbali), fotocopiarlo per tutti i consiglieri, per tutte le classi ed eventualmente per la cittadinanza;
 - inviare la comunicazione delle sedute straordinarie e ordinarie del Consiglio;
 - registrare le presenze e le assenze;
 - verificare le giustificazioni dei consiglieri assenti;
 - prenotare gli interventi;
 - scrivere il verbale del Consiglio in forma completa e con linguaggio adeguato ai ragazzi;
 - inviare i verbali ai consiglieri e alla classe.
3. Il segretario resta in carica tutto l'anno.

Art. 7 ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno, sentite le esigenze e le richieste dei ragazzi/e, viene predisposto dagli insegnanti referenti.



Art. 8 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio si riunirà, ordinariamente, ogni otto/dieci settimane e la prima volta entro quattro settimane dalla sua elezione. Nella seduta saranno decise insieme le modalità della nomina del Presidente della riunione.
2. Il Consiglio si riunirà, in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
3. Il Consiglio si riunisce in orario scolastico.
4. I costi eventualmente da supportarsi (biglietti ecc) per la partecipazione alle sedute non sono a carico dei ragazzi e delle loro famiglie

La sede del Consiglio di Zona dei Ragazzi viene individuata nella Sede del Consiglio di Zona 2. Per particolari esigenze le sedute potranno essere convocate anche presso i plessi scolastici interessati.

Art. 9 NUMERO LEGALE

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri, al momento dell'appello.
2. Nel caso in cui il Consiglio non raggiungesse il numero legale necessario per la validità della seduta, si dovrà ricorrere a un'ulteriore convocazione.
3. I Consiglieri dovranno far pervenire la giustificazione per l'eventuale assenza in Consiglio al segretario. Dopo un'assenza ingiustificata, il Consigliere decade dalla carica e verrà sostituito dal primo dei non eletti della classe.

Art. 10 MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Il Consigliere che vorrà prendere la parola in Consiglio dovrà prenotare l'intervento.
2. Ogni Consigliere potrà intervenire in ogni seduta del Consiglio con un massimo di tre interventi della durata, di norma, di dieci minuti in tutto, oppure utilizzare l'intero tempo a disposizione in un unico intervento.
3. Gli interventi debbono essere formulati con modalità rispettosa delle diverse idee.

Art. 11 MODALITÀ DI VOTAZIONE

La votazione in Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese, salvo casi particolari in cui il Consiglio, a maggioranza, può decidere diverse modalità di voto.

Art. 12 MODALITÀ DI LAVORO

1. È data facoltà al Consiglio di Zona dei Ragazzi e della Ragazze di istituire commissioni di lavoro su tematiche specifiche.
2. Le commissioni elaborano proposte da sottoporre all'esame del Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze.
3. La comunicazione tra Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze e Consiglio di Zona degli Adulti avviene nel Consiglio di Zona dei Ragazzi.

Art. 13 MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento verranno proposte e sottoposte al Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle ragazze e al Consiglio di Zona degli adulti. Verranno approvate con maggioranza qualificata.